

PERCORSI DI INTRODUZIONE DELLA TEORIA GENDER NELLA SCUOLA ITALIANA

Considerazioni

- Circa l'introduzione della "teoria gender" nella scuola italiana, è evidente che sia in atto una forzatura che intende "piegare" le norme e le indicazioni amministrative, orientandole a dire quanto non è scritto, almeno ad oggi.

- Prima di tutto, cos'è questa teoria? La **teoria del gender** sostiene che l'identificarsi come uomini o donne (ovvero l'auto-percezione del proprio "genere"¹) non dipenda in alcun modo dai caratteri biologici che determinano un corpo femminile o un corpo maschile. Si nasce *maschio o femmina* per questioni genetiche, secondo questa teoria, ma si diventerebbe *uomo o donna (o nessuno dei due)* in base a fattori esclusivamente culturali. Fino ad oggi - salvo alcune eccezioni - i *maschi* diventano *uomini* perché la società (ivi compresa la scuola) e la famiglia li educano ad assumere ruoli considerati tipici degli uomini, e al medesimo modo le *femmine* diventano *donne* perché sono educate a questo, ma se non ci fosse questa imposizione socio-culturale i maschi sarebbe liberi di identificarsi e di sentirsi uomini o donne o altro ancora e lo stesso varrebbe per le femmine.

È certamente vero che vi è una componente ambientale, educabile, che influisce sulla maturazione dell'identità sessuata personale. Il problema sta nel negare che anche la nostra corporeità sessuata contribuisca a determinare la nostra identità: la fisicità sessuata (che non è solo questione di organi genitali diversi: maschi e femmine hanno un cervello che lavora in modo diverso, hanno ormoni che li portano a reagire e sentire in modo diverso e così via distinguendo) sarebbe soltanto un neutrale involucro biologico, irrilevante ai fini dell'identità personale. Maschi e femmine sarebbero nel loro intimo *semplicemente persone*, indistinte ed asessuate, che si trovano ospiti o in un involucro maschile o in uno femminile, ma che sono "costrette" dalla cultura diffusa a identificarsi in base ai ruoli che sono considerati tipici del proprio sesso biologico.

La teoria Gender diviene perciò anche movimento politico che mira a spingere la società a superare tali pregiudizievole «stereotipi», giungendo a riconoscere come diritto umano fondamentale la libertà dell'individuo di "scegliersi" da sé il proprio genere.

- Le fonti normative alle quali si fa riferimento proponendo nella scuola tale teoria in realtà hanno ben altra ampiezza. Partiamo dalla coda.

Che cosa dice la legge 128/2013

La **legge 128/2013 (Misure urgenti in materia di istruzione, università, ricerca)** contiene all'**articolo 16** una significativa, importante e condivisibile novità: il ritorno all'obbligatorietà dell'aggiornamento dei docenti.

¹ "Genere" è parola che in questo contesto acquista un significato diverso da "sesso" e i generi possibili non sono più solo due (o tre, aggiungendo il "genere neutro" presente in alcune lingue), ma tanti quante sono le diverse auto-percezioni che gli individui hanno di se stessi e del proprio desiderio sessuale.

Essa stanziava la somma di 10 milioni di euro per l'aggiornamento su molti temi, quali la disabilità, l'integrazione e accoglienza degli immigrati nella scuola, l'organizzazione di interventi nelle zone ad alto rischio educativo, la digitalizzazione, l'alternanza scuola/lavoro. Tali azioni di aggiornamento potranno essere organizzate, dice la Legge, *“anche attraverso convenzioni con le università statali e non statali e con associazioni professionali di docenti accreditate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che possiedano specifica esperienza in questo tipo di interventi, da individuare nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza.”*

È evidente che non si tratti di un affidamento diretto di incarico a poche realtà già definite, ma che, piuttosto, si aprano spazi di protagonismo per l'associazionismo degli insegnanti.

Fra i temi sui quali, secondo la legge, è opportuno promuovere aggiornamento, si inserisce l'obiettivo dell'aumento *“delle competenze relative all'educazione all'affettività, al rispetto delle diversità e delle pari opportunità di genere e al superamento degli stereotipi di genere, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119”*.

La legge non si riferisce ad azioni rivolte ai ragazzi, ma esclusivamente ai docenti, ma il riferimento alla **L 119/2013** estende l'ambito anche a sensibilizzazione, informazione e formazione degli studenti.

Ecco il testo, appunto, dell'**art. 5 della legge 119/2013 (piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere)**, che, al comma c. precisa la necessità di *“promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extra-curricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo”*.

L'impostazione della legge è condivisibile, laddove si propone l'obiettivo di contrastare la violenza sessuale, il bullismo, le discriminazioni nei confronti di ogni persona. Non è condivisibile, invece, laddove – con un linguaggio tipico della teoria Gender – propone gli obiettivi di *“superamento degli stereotipi di genere”*, ovvero di superare l'idea che essere maschi orienta lo sviluppo di quei ragazzi a diventare uomini, che essere femmine conduce ad essere donne e che la famiglia è costituita da un uomo e una donna, che possono generare dei figli. In tale contesto è quanto mai importante assicurare il pluralismo culturale e valoriale fra i docenti, così come la pluralità delle agenzie formative e delle associazioni.

Il progetto di trasformazione culturale ed i testi dell'UNAR

Anche cogliendo il momento di maggiore sensibilità verso questi temi, è stata avviata un'altra operazione, volta esplicitamente alla **promozione del “pensiero gender”**, anche se ufficialmente orientata a prevenire ogni discriminazione basata sull'orientamento sessuale.

Recentemente l'UNAR ha disposto la produzione e la diffusione di sussidi intitolati “Educare alla diversità a scuola”, con la proposta agli alunni, dalle elementari alle superiori, dell'ideologia gender, con pesanti avvertimenti ai docenti della pericolosità e del ruolo

diseducativo di particolari indirizzi dati ai ragazzi dalla famiglia, nonché dalla religione e dalla chiesa.

Cos'è l'UNAR?

È l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, costituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri già nel 2003. L'organismo è istituito con questo scopo: *“L'Ufficio ha la funzione di garantire, in piena autonomia di giudizio ed in condizioni di imparzialità, l'effettività del principio di parità di trattamento fra le persone, di vigilare sull'operatività degli strumenti di tutela vigenti contro le discriminazioni nonché di contribuire a rimuovere le discriminazioni fondate sulla razza e l'origine etnica analizzando il diverso impatto che le stesse hanno sul genere ed il loro rapporto con le altre forme di razzismo di carattere culturale e religioso.”* (art. 2 DPCM 11/12/2003). L'Unar perciò raccoglie segnalazioni per gravi atti di razzismo, intolleranza e discriminazione, ha un proprio servizio studi, pianifica campagne informative, elabora linee di indirizzo riguardanti queste tematiche. L'Unar – ufficio che dipende dalla Presidenza del Consiglio – è stato incaricato di occuparsi delle discriminazioni “basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere” da Elsa Fornero, quando era ministro del lavoro con delega alle pari opportunità.

In conseguenza di questo, nel giugno 2013 l'UNAR ha pubblicato la **“Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere”**². Si tratta di un documento corposo che è stato scritto in collaborazione con le Associazioni gayfriendly e che detta una sorta di vasto programma per la diffusione della comprensione Gender dei rapporti affettivi e sessuali in Italia, con obblighi previsti per diversi ambiti e attori sociali. Il documento, che evidentemente non ha valore di legge, ed è subordinato a norme superiori (Costituzione, Leggi, Decreti...), stabilisce degli obiettivi anche per il mondo della scuola.

Va osservato che la lotta alle discriminazioni in base al proprio orientamento sessuale è proposta anche da una Raccomandazione del Consiglio d'Europa: la **Raccomandazione europea CM/Rec(2010)5**. Una *Raccomandazione*, come si intuisce dal nome, non è una direttiva vincolante: è una sorta di esortazione e sta ad ogni Stato valutare, in piena autonomia, se aderirvi oppure no. Ora, già la *Raccomandazione* in questione intende la “lotta alle discriminazioni” nei termini di un “recepimento della teoria del Gender” (che sono due cose estremamente differenti) che dovrebbe passare anche attraverso l'opera della scuola. Tale *Raccomandazione*, però, nell'Allegato sull'istruzione quantomeno esplicitamente afferma che **tutte le misure adottate “dovrebbero tenere conto del diritto dei genitori di curare l'educazione dei propri figli.”**

La Strategia nazionale formulata dall'UNAR, invece, tace deliberatamente sui diritti dei genitori. Essa, nell'ambito “Educazione e Istruzione”, definisce i seguenti obiettivi:

² Curiosamente, nel sito del Dipartimento Pari opportunità così è appunto denominata (http://www.pariopportunita.gov.it/images/strategianazionale_definitiva%20logocoenuovo.pdf), mentre nel sito Unar è definita “Strategia nazionale LGBT per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere”. Per LGBT si intendono le categorie: Lesbo, Gay, Bisex e Transex (<http://www.unar.it/unar/portal/wp-content/uploads/2014/02/LGBT-strategia-unar-17x24.pdf>).

- a. ampliare le conoscenze e le competenze di tutti gli attori della comunità scolastica sulle tematiche LGBT;
- b. prevenire e contrastare il fenomeno dell'intolleranza e della violenza legate all'orientamento sessuale o all'identità di genere;
- c. garantire un ambiente scolastico sicuro e friendly, al riparo dalla violenza, dalle angherie, dall'esclusione sociale o da altre forme di trattamenti discriminatori e degradanti legati all'orientamento sessuale o all'identità di genere;
- d. conoscere le dimensioni e le ricadute del bullismo nelle scuole, a livello nazionale e territoriale, con particolare riferimento al carattere omofobico e transfobico, mediante una rilevazione e raccolta sistematica dei dati;
- e. favorire l'empowerment delle persone LGBT nelle scuole, sia tra gli insegnanti che tra gli alunni;
- f. contrastare e prevenire l'isolamento, il disagio sociale, l'insuccesso e la dispersione scolastica dei giovani LGBT;
- g. contribuire alla conoscenza delle nuove realtà familiari, superare il pregiudizio legato all'orientamento affettivo dei genitori per evitare discriminazioni nei confronti dei figli di genitori omosessuali.

Come si nota, si mescolano qui una legittima e doverosa tutela delle persone da non discriminare (seppur – si noti – si fa riferimento soltanto a quelle discriminate in base all'orientamento sessuale, mentre quelle discriminate per altre ragioni sono taciute e dimenticate) e una promozione delle “nuove realtà familiari”. Francamente da comprendere in cosa consista *“l'empowerment delle persone LGBT nelle scuole”*.

A seguito dell'adozione della Strategia, l'UNAR ha commissionato all'Istituto Beck i sussidi *“Educare alla diversità nelle scuole”* che li ha elaborati e stampati utilizzando il logo della Presidenza del Consiglio - Dipartimento pari opportunità, come se fossero sussidi voluti ed autorizzati dal Governo.

In realtà, dopo avere ricevuto incarico di occuparsi della questione dal ministro Fornero, sembra che i responsabili dell'UNAR abbiano sviluppato la “Strategia” e commissionato i “Sussidi” senza più interfacciarsi con il Governo, se diamo credito ad una Nota ufficiale del Governo in risposta ad una preoccupata interpellanza parlamentare. In tale **Nota (del 17 febbraio 2014)** il **viceministro alle Pari opportunità Cecilia Guerra** precisa che **la diffusione dei sussidi non è mai stata autorizzata da alcun ministero**: *“L'Istituto Beck, sulla base di un contratto con l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (Unar) che risale al dicembre 2012 (ben prima che io esercitassi la delega alle Pari opportunità, dal luglio 2013) ha prodotto un kit per insegnanti dal titolo “Educare alla diversità a scuola”. L'Unar ha poi autorizzato la diffusione di questo materiale, con il logo della Presidenza del Consiglio - Dipartimento pari opportunità e dell'Unar, sul sito dell'Istituto Beck il 13 giugno 2013. Una più ampia diffusione di questo materiale è stata poi ulteriormente autorizzata dall'Unar il 4 febbraio 2014, senza che il direttore dell'Unar, Marco De Giorgi, me ne desse alcuna informazione, né che io fossi a conoscenza degli esiti della ricerca, di cui del resto ignoravo addirittura l'esistenza... Ho provveduto a inviare al Segretario Generale della Presidenza del Consiglio e alla Capo del Dipartimento di Pari Opportunità una formale nota di demerito a carico di De Giorgi. Ritengo infatti che una materia sensibile come quella dell'educazione alla diversità richieda particolare attenzione ai contenuti e al linguaggio. Questa attenzione, quando si parla a nome delle istituzioni, ricade nella responsabilità delle autorità politiche, che devono però essere messe nella condizione di esercitarla.*

Non è inoltre accettabile che materiale didattico su questi argomenti sia diffuso fra gli insegnanti da un Ufficio del dipartimento delle Pari Opportunità senza alcun accordo e confronto con il Miur”.

Fin qui, i fatti e i riferimenti più remoti.

Risulta, comunque, che in alcune scuole siano state presentate proposte di utilizzo dei sussidi Unar, o progetti simili specificamente rivolti agli alunni.

La legge e il ruolo delle famiglie

In proposito è opportuna qualche sintetica considerazione.

1) Il diritto-dovere educativo dei genitori è sempre prevalente. È esplicita la **Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea**, che partendo dal rispetto assoluto e tutela della dignità umana di ogni persona (art. 1), dopo avere dichiarato il rispetto della vita privata e familiare (art. 7) e il rispetto di ogni opinione e pensiero (compreso quindi quello di chi ritiene che sia legittimo parlare di uomo e donna e ciò non discrimini alcuno), all’art. 14.3 proclama che *“il diritto dei genitori di provvedere all’educazione e all’istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio.”*. La **Costituzione italiana** esplicita all’art. 29 la naturalità dell’istituto familiare (*“La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”*.) e all’art. 30 il *“dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.”*. La **Convenzione ONU sui diritti del fanciullo** (art. 14.par. 2) dichiara solennemente che *“gli Stati parti devono rispettare il diritto e il dovere dei genitori o alla occorrenza, dei tutori, di guidare il fanciullo nell’esercizio del diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione in modo consono alle sue capacità evolutive”*.

2) Le norme che regolano la scuola italiana bene riconoscono il diritto/dovere educativo dei genitori.

a. Fra i riferimenti più recenti il **Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni scolastiche (DPR 275/1999)**. *“L’autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti”* (art. 1.2) *“Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell’articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.”* (art. 4.1)

b. Il **DPR 235/97** ha introdotto nella scuola italiana il **Patto di corresponsabilità educativa**. Nella nota ministeriale a commento del Patto (4/7/2008) si precisa che *“al raggiungimento degli obiettivi della scuola è chiamata l’autonomia scolastica, che consente alle singole istituzioni scolastiche di programmare e condividere con gli studenti, con le famiglie, con le altre componenti scolastiche e le istituzioni del territorio, il percorso educativo da seguire per la crescita umana e civile dei giovani.”* Si ribadisce l’idea di una scuola non monopolistica e autoreferenziale, che

soprattutto si relaziona con le famiglie. Una scuola, comunque, dotata di un'autonomia che neppure lo Stato può limitare sugli aspetti didattico-educativi.

c. Ogni scuola è caratterizzata da un proprio **Piano dell'Offerta Formativa (POF), ai sensi dell'art. 3 del DPR 275/99**. *“Ogni istituzione scolastica predisponde, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.”*. L'introduzione di percorsi di educazione all'affettività e sessualità, come tutte le iniziative di prevenzione e di educazione alla salute, così come l'educazione alimentare o stradale, tutto ciò è esplicitamente dichiarato nel POF. Si ritiene forse che le proposte relative all'orientamento sessuale non siano da vagliare e deliberare all'interno del POF? Da precisare che il POF è, sempre secondo il citato Regolamento, *“elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.”*

d. Anche in casi di programmazione straordinaria di attività, inizialmente non prevista dal POF, le decisioni sono assunte a livello collegiale. È in vigore il **T.U. sull'Istruzione, approvato con D.L.vo 297/1994** (che incorpora la ex normativa sugli organi collegiali). Il testo attribuisce al Consiglio d'Istituto, fra le altre, le seguenti competenze:

- d.i. criteri generali per la programmazione educativa;
- d.ii. criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione

Il Consiglio di sezione/interclasse/classe, inoltre, ha il compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

L'utilizzo di libri e sussidi deve essere approvato dal collegio docenti, sentiti i consigli di interclasse/classe (artt. 151 e 188 del T.U.). Anche la distribuzione di opuscoli e materiale gratuito nelle scuole è regolamentato dal Consiglio d'Istituto.

Tutto pare orientato dalla dinamica della corresponsabilità, soprattutto su questioni educative, fra la scuola e la famiglia.

3) Gli **Standard per l'educazione sessuale in Europa** (versione italiana dicembre 2011), redatti dall'OMS (anche qui, si noti bene, si tratta di un documento senza alcun valore vincolante) evidentemente le tematiche relative all'orientamento sessuale sono direttamente connesse all'educazione sessuale!) includono fra le caratteristiche della ES la *“stretta collaborazione con i genitori e la comunità... I genitori sono coinvolti nell'educazione scolastica, vale a dire che sono informati prima dell'inizio delle attività, ed avranno la possibilità di esprimere i loro desideri e le loro riserve. Istituzioni scolastiche e genitori si sostengono a vicenda nel processo di educazione sessuale continua”* (<http://www.aispa.it/attachments/article/78/STANDARD%20OMS.pdf>, p. 30).

(sintesi a cura dell'Ufficio per l'Educazione, la Scuola e l'Università
della Diocesi di Brescia)
marzo 2014